

PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

(AGGIORNATA IL 31 LUGLIO 2017)

FINCANTIERI

The sea ahead



GESTIONE E COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

1. PREMESSA

La presente procedura (“**Procedura Informazione Societaria**” o, in breve, “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) in data 11 giugno 2014, in linea con quanto previsto dall’art. 1.C.1. lett. j) del Codice di Autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), al fine di garantire la corretta gestione delle informazioni societarie e gli adempimenti relativi alla comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, secondo quanto previsto dagli artt. 114 e seguenti del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dagli artt. 65 e seguenti del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n.11971 (“Regolamento Emittenti”).

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (“*Market Abuse Regulation*” o “**MAR**”) la Società ha provveduto a modificare la Procedura secondo le disposizioni previste dall’art. 17 del succitato regolamento e dalle relative disposizioni di attuazione.

In conformità al MAR, la Società ha inoltre aggiornato la procedura sulle attività inerenti l’istituzione ed il mantenimento dell’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e ad Informazioni Rilevanti (procedura 041-108 “Elenco degli *Insiders*”), nonché la procedura concernente la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari effettuate dalle c.d. “persone rilevanti” (procedura 041-118 “*Internal Dealing*”).

2. SCOPO

La Procedura Informazione Societaria definisce le modalità e i termini della gestione interna e della comunicazione all’esterno da parte di Fincantieri delle informazioni societarie relative alla stessa tenuto conto, in particolare: (i) dell’obbligo di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate, (ii) dell’obbligo di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo delle Informazioni Privilegiate a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale e (iii) dell’esigenza di garantire una gestione prudente, efficiente e riservata di tutte le informazioni societarie, anche diverse dalle Informazioni Privilegiate.

La gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni societarie, ivi incluse in particolare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti, sono effettuate temperando

l'interesse alla efficienza e correttezza dei processi informativi con l'interesse alla protezione dei dati informativi (e dunque alla riservatezza).

La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno della Società, anche con riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 231/2001 e dal relativo Modello Organizzativo adottato dalla Società.

La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste sono oggetto di tempestiva segnalazione al Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Al rispetto della Procedura Informazione Societaria sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti della Società.

I rapporti con soggetti esterni alla Società che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate o ad Informazioni Rilevanti sono disciplinati da apposite clausole contrattuali aventi ad oggetto accordi e/o impegni di riservatezza.

La presente Procedura vale anche come istruzione alle società controllate da Fincantieri, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore.

4. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della Procedura:

1. Per "Informazione Privilegiata" si intende un'informazione
 - a) avente un **carattere preciso**,
 - b) che **non** è stata resa **pubblica**,
 - c) **concernente** direttamente o indirettamente, uno o più **emittenti** o uno o più **strumenti finanziari** emessi dall'emittente,
 - d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un **effetto significativo sui prezzi** di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari **derivati** collegati.

Ai sensi di quanto sopra un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se essa fa riferimento

- ad una serie di **circostanze** esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un **evento** che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà
e
- se tale informazione è **sufficientemente specifica** da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo, nel caso di un **processo prolungato** che è inteso a concretizzare o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una **tappa intermedia** di un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di Informazione Privilegiata.

Per informazione che, se resa pubblica, avrebbe un **effetto significativo sui prezzi** di strumenti finanziari si intende un'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come **uno degli elementi** su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

2. Per "**Informazione Rilevante**" si intende qualunque informazione riguardante la Società e le società controllate che, pur non rivestendone ancora tutti i caratteri, ha una sufficiente probabilità di divenire in un secondo momento Informazione Privilegiata.
3. Per "**Funzione Responsabile**" si intende la Funzione responsabile o comunque coinvolta in un evento o in una serie di circostanze potenzialmente qualificate come Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ai sensi di quanto previsto dal punto 1. e 2. del presente paragrafo.

5. COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli emittenti di comunicare senza indugio al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente la Società, a meno che non si applichi quanto previsto nel par. 8. "Ritardo nella Diffusione di Notizie" (in seguito "procedura del ritardo"), tenuto conto del fatto che la conoscenza e l'apprezzamento di dette informazioni può incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari. Tale comunicazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali.

a) Chiarezza

L'Informazione Privilegiata è diffusa tempestivamente mediante un comunicato stampa che contenga gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto degli eventuali comunicati precedenti.

La Società è inoltre tenuta a comunicare senza indugio ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di *marketing*, al fine di assicurare che il pubblico possa agevolmente distinguere le informazioni inerenti la valutazione della Società e degli strumenti finanziari e quelle inerenti i suoi prodotti e servizi.

b) Simmetria Informativa

La comunicazione al pubblico va eseguita in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori.

Al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di società controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumors*), la Società può valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, fermo restando l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico in caso di diffusione di Informazioni Privilegiate per le quali sia venuto meno il necessario regime di riservatezza.

c) Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate.

Con specifico riferimento ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi, la Società è tenuta ad informare il pubblico in caso di rilevante scostamento dell'andamento effettivo della gestione rispetto ad eventuali dati già diffusi.

d) Tempestività

Al verificarsi, o alla ragionevole possibilità del verificarsi, di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando il pubblico sia stato informato senza indugio.

Nel caso di divulgazione di notizie a terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza, il requisito della tempestività è soddisfatto se (i) in ipotesi di divulgazione intenzionale, la comunicazione al pubblico sia resa simultaneamente e (ii) nel caso di divulgazione non intenzionale, la comunicazione al pubblico sia resa senza indugio.

L'obbligo di comunicazione è altresì ottemperato qualora il pubblico venga informato in relazione alle tappe intermedie di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento nel caso in cui tali tappe intermedie rispondano ai criteri fissati nella definizione di Informazione Privilegiata.

6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

Da un punto di vista generale, la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato.

Ad ogni modo, al fine di garantire la riservatezza di tali informazioni, tutti i membri degli organi sociali nonché i dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad un generale **obbligo di riservatezza** ed è fatto **divieto** agli stessi di comunicare all'esterno informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento dei propri compiti.

In particolare, tutti i predetti soggetti sono tenuti a:

- (i) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare, sulle Informazioni Privilegiate e Rilevanti;
- (ii) conservare e archiviare con la massima diligenza la documentazione riservata acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni, in modo da garantirne l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate;
- (iii) adottare ogni necessaria cautela affinché la circolazione interna delle informazioni avvenga senza pregiudicare il carattere privilegiato o rilevante delle stesse e nel rispetto, tra l'altro, della normativa dettata in materia di tutela dei dati personali;
- (iv) assicurare che ogni comunicazione delle informazioni avvenga in conformità alla presente Procedura e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tutela dell'integrità delle stesse.

Al fine di assicurare una corretta gestione delle Informazioni Privilegiate e Rilevanti, la Funzione Responsabile comunica tempestivamente la circostanza o l'evento potenzialmente qualificabile come Informazione Rilevante o Privilegiata alla Direzione *Marketing Communication and Media Relations*, alla Funzione *Compliance* ed alla Unità Organizzativa *Investor Relations* della Funzione " *Group Treasury, Corporate Finance & Investor Relations*". La Funzione *Compliance*, coadiuvata dall'Unità Organizzativa *Investor Relations*, identifica, con il supporto della Funzione Responsabile ed il coinvolgimento, laddove necessario, di altre funzioni aziendali, la natura della circostanza o dell'evento.

Laddove l'informazione sia stata identificata quale Informazione Rilevante, la Funzione Responsabile, con il supporto della Funzione *Compliance*, coadiuvata dall'Unità Organizzativa *Investor Relations*, si adopera affinché sia costantemente monitorato lo stato di evoluzione dell'informazione ed affinché si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno dell'Elenco delle Informazioni Rilevanti in base a quanto previsto dalla procedura 041-108 "Elenco degli Insiders", avendo particolare cura di segnalare immediatamente eventuali sviluppi idonei a qualificare tale informazione come Informazione Privilegiata.

Nel caso in cui le predette Funzioni/Unità Organizzative aziendali ritengano che l'informazione possa essere qualificata come Informazione Privilegiata, le stesse sottopongono tempestivamente le proprie analisi, comprensive della valutazione circa la sussistenza delle condizioni che potrebbero consentire l'attivazione della procedura del ritardo (si veda il par. 8.), all'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore Generale ovvero al Vice Direttore Generale (il "Soggetto Autorizzatore").

Il Soggetto Autorizzatore valuta la natura dell'informazione e, nel caso la medesima sia qualificata come Informazione Privilegiata, decide se procedere con la comunicazione al pubblico ovvero, laddove sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, con l'attivazione della procedura del ritardo .

Inoltre, qualora sia riconosciuta la natura privilegiata dell'informazione, la Funzione *Compliance* provvede alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno dell'Elenco *Insiders* in base a quanto previsto dalla procedura 041-108 "Elenco degli Insiders".

Contestualmente, a meno della decisione, da parte del Soggetto Autorizzatore, di attivare la procedura del ritardo, la Direzione *Marketing Communication and Media Relations*, con il supporto dalla Funzione Responsabile, predispone la bozza del comunicato stampa, con la sola eccezione delle comunicazioni relative alle informazioni economico-finanziarie, legate ai risultati trimestrali, semestrali e annuali, per le quali la bozza del comunicato stampa viene predisposta dall'Unità Organizzativa *Investor Relations*.

La Direzione *Marketing Communication and Media Relations* invia la bozza del comunicato stampa alla Funzione *Compliance* e all'Unità Organizzativa *Investor Relations*, le quali, ove sia opportuno, integrano e apportano eventuali commenti, a seguito dei quali, la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* invia il comunicato stampa al Soggetto Autorizzatore per la relativa valutazione definitiva.

7. DIFFUSIONE DEI COMUNICATI STAMPA

La diffusione all'esterno delle informazioni societarie deve essere preventivamente autorizzata dal Soggetto Autorizzatore.

Da un punto di vista generale, la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* provvede alla predisposizione di tutti i comunicati stampa, anche quelli aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate, con

la collaborazione (1) della Funzione *Compliance* per quanto attiene alla corretta determinazione delle informazioni oggetto dei comunicati stampa e (2) dell'Unità Organizzativa *Investor Relations* per quanto attiene la loro divulgazione e per un supporto ad ampio raggio utile ad una efficiente, efficace e tempestiva gestione e comunicazione.

La Direzione *Marketing Communication and Media Relations*, una volta che il comunicato stampa è stato divulgato tramite il sistema di stoccaggio SDIR-NIS, si occuperà della diffusione dello stesso agli organi di stampa.

È altresì di competenza della Direzione *Marketing Communication and Media Relations* la predisposizione e divulgazione dei comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni societarie diverse dalle Informazioni Privilegiate e dalle Informazioni Rilevanti.

Nel caso di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, la comunicazione deve avvenire esclusivamente per il tramite dell'Unità Organizzativa *Investor Relations* d'intesa con il *Chief Financial Officer* (CFO) e la Funzione *Compliance* e va accompagnata dalla dichiarazione scritta del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente preposto") che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Ove le Informazioni Privilegiate debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, l'Unità Organizzativa *Investor Relations* preavverte telefonicamente Consob e Borsa Italiana S.p.A. dell'intenzione di comunicare una Informazione Privilegiata. Successivamente, l'Unità Organizzativa *Investor Relations* invia il comunicato alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

La Società pubblica poi nel proprio sito internet le Informazioni Privilegiate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e le informazioni devono rimanere disponibili sul sito per almeno 5 anni.

In adempimento alla normativa che disciplina la Borsa di Lussemburgo, presso la quale è quotato il prestito obbligazionario emesso da FINCANTIERI S.p.A. il 19 novembre 2013, i comunicati stampa riguardanti informazioni su eventi, dati e fatti che possono avere incidenza sulla capacità di credito della Società sono inviati, a cura dell'Unità Organizzativa *Investor Relations* d'intesa con la Funzione *Compliance*, ai soggetti che operano presso detta Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa ivi applicabile.

8. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate a condizione che – e solo per il tempo in cui – siano soddisfatte simultaneamente tutte le seguenti condizioni:

1. la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i **legittimi interessi** della Società;
2. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di **fuorviare il pubblico**; e
3. la Società sia in grado di garantire la **riservatezza** di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può ugualmente, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ove ricorrano, con riferimento a tale processo, le condizioni previste ai predetti punti 1, 2 e 3. In ottemperanza all'art. 17 paragrafo 11 del MAR, la European Securities and Markets Authority ("ESMA") ha pubblicato il documento "*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*" (si veda il Modello 1 – "Orientamenti ESMA n. 2016/1478 del 20 ottobre 2016" nell'*intranet* aziendale in "Altra Documentazione" riferita alla presente Procedura), che identificano sei circostanze nelle quali la comunicazione immediata di un'Informazione Privilegiata probabilmente pregiudica i legittimi interessi della Società. Nonostante tali circostanze non costituiscano un elenco esaustivo, esse, costituendo un'eccezione alla regola generale della pubblicazione senza indugio delle Informazioni Privilegiate, devono essere interpretate in senso restrittivo.¹

Sempre in ottemperanza all'art. 17 paragrafo 11 del MAR, gli orientamenti ESMA n. 2016/1478 identificano altresì tre situazioni nelle quali il ritardo nella comunicazione ha l'effetto di fuorviare il pubblico e pertanto la procedura del ritardo risulta inapplicabile.

Il mantenimento della riservatezza delle informazioni la cui comunicazione sia ritardata è, al pari delle altre due condizioni sopra menzionate, essenziale per iniziare e proseguire il ritardo nella divulgazione di tali informazioni. La Società è pertanto tenuta a garantire la riservatezza di tali informazioni, controllando l'accesso alle stesse e adottando misure efficaci che consentano:

- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora le persone che hanno accesso a tali informazioni non siano state in grado di assicurarne la riservatezza, fatto

¹ Cfr. art. 3.2, paragrafo 52 delle ESMA *Guidelines* n. 2016/1130 del 13 luglio 2016.

salvo il caso in cui coloro i quali ricevono l'informazione siano tenuti ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. È importante notare in proposito che, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7 del MAR, la riservatezza delle informazioni la cui divulgazione sia stata ritardata si considera come non più garantita laddove una voce di mercato ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito e sufficientemente accurato a tale informazione.

Ai sensi della normativa vigente, qualora venga attivata la procedura del ritardo, la Funzione Responsabile, con il supporto della Funzione *Compliance* e dell'Unità Organizzativa *Investor Relations*, registra su adeguato supporto durevole le seguenti informazioni:

- data e ora di:
 - prima esistenza dell'Informazione Privilegiata,
 - momento in cui la Società ha deciso di ritardare la pubblicazione e
 - probabile momento in cui la Società pubblicherà l'informazione;
- nominativi di:
 - soggetti responsabili delle decisioni di avviare e terminare il ritardo,
 - soggetti responsabili della decisione di pubblicare l'Informazione Privilegiata e di trasmettere la relativa comunicazione alla Consob,
 - Funzioni che saranno responsabili del continuo monitoraggio della sussistenza delle condizioni che consentono il ritardo;
- evidenza della sussistenza delle condizioni che consentono il ritardo:
 - nel momento iniziale in cui è stata attivata la procedura del ritardo e
 - successivamente nel contesto del continuo monitoraggio
- evidenza delle misure adottate dalla Società per soddisfare le condizioni che consentono il ritardo. Tra queste misure rientrano le procedure e le barriere informative adottate dalla Società (i) per evitare che le persone che non necessitano di essere a conoscenza delle informazioni abbiano accesso alle stesse (quali ad esempio l'apertura di una specifica sezione dell'Elenco *Insiders*, l'applicazione di sistemi di protezione ai *files*, la creazione di *chinese walls* etc.) e (ii) per pubblicare prontamente l'informazione qualora venga meno la condizione di mantenere la riservatezza.

Al momento della cessazione del ritardo e contestualmente alla diffusione al pubblico delle informazioni la cui comunicazione sia stata ritardata, la Società è tenuta a comunicare alla Consob per iscritto,

secondo le modalità dalla stessa fornite, un' informativa sul ritardo, contenente la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico e gli elementi necessari all'Autorità competente per identificare (i) l'emittente; (ii) il soggetto notificante; (iii) l'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo; nonché (iv) i soggetti responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 del 29 giugno 2016.

9. RUOLI E RESPONSABILITÀ

La presente Procedura coinvolge diversi soggetti tenuti a collaborare al fine di garantire il rispetto della stessa, sia in relazione alla gestione interna delle informazioni che in relazione agli obblighi informativi verso l'esterno. In particolare, sono di seguito riportati i soggetti e le Funzioni coinvolti nell'attuazione della presente Procedura.

a. Amministratore Delegato:

- qualifica una informazione quale privilegiata;
- autorizza la diffusione dei comunicati stampa e delle presentazioni al mercato;
- autorizza l'eventuale ritardo della comunicazione al pubblico ai sensi del paragrafo 8 della Procedura;
- sottoscrive, congiuntamente al Dirigente Preposto, l'attestazione da allegare ai bilanci e alle altre informazioni contabili della Società o del Gruppo, come previsto dalla legge.

b. Direttore Generale / Vice Direttore Generale:

in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato:

- qualifica una informazione quale privilegiata;
- autorizza la diffusione dei comunicati stampa e delle presentazioni al mercato;
- autorizza l'eventuale ritardo della comunicazione al pubblico ai sensi del paragrafo 8 della Procedura.

c. Chief Financial Officer (CFO):

- definisce i contenuti di carattere economico, patrimoniale, finanziario e gli indicatori di *performance* inclusi nei comunicati stampa e nelle presentazioni al mercato da sottoporre all'Amministratore Delegato.

d. Dirigente Preposto:

- predispone una dichiarazione scritta da accompagnare agli atti e alle comunicazioni della Società diffusi al mercato relativi all'informativa contabile anche infrannuale al fine di attestarne la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
 - sottoscrive, congiuntamente all'Amministratore Delegato, l'attestazione da allegare al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato come previsto dalla legge.
- e. **Funzione *Pianificazione e Controllo di Gestione* e Funzione *Group Accounting and Administration*:**
- verificano la corrispondenza degli indicatori di *performance* riportati nei comunicati stampa e nelle presentazioni al mercato alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
- f. **Unità Organizzativa *Investor Relations*:**
- coadiuva la Funzione *Compliance* nel valutare la configurabilità delle informazioni societarie quali Informazioni Privilegiate o Rilevanti d'intesa con gli organi sociali e la Funzione Responsabile;
 - coadiuva la Funzione *Compliance* nel supportare il Soggetto Autorizzatore nella verifica della sussistenza di una Informazione Privilegiata e dell'eventuale sussistenza delle condizioni per attuare la procedura del ritardo;
 - assieme alla Funzione *Compliance*, supporta la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* nella predisposizione dei comunicati stampa aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate;
 - predispone i comunicati stampa relativi alle informazioni economico-finanziarie, legate ai risultati trimestrali, semestrali e annuali e li trasmette tramite i meccanismi di stoccaggio SDIR-NIS, fermo restando la preventiva valutazione del CFO, del Dirigente Preposto e della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione;
 - predispone le presentazioni al mercato e le sottopone all'approvazione del Soggetto Autorizzatore, ferma restando la preventiva valutazione del CFO, del Dirigente Preposto e della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione per quanto attiene all'informativa contabile e finanziaria;
 - trasmette alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. d'intesa con la Funzione *Compliance* le presentazioni ai mercati finanziari di cui sia obbligatoria la preventiva comunicazione alle stesse;
 - cura l'aggiornamento del sito *internet* della Società nella parte relativa alla sezione *Investor Relations*.

g. Funzione *Compliance*

- coadiuvata dall'Unità Organizzativa *Investor Relations* valuta la configurabilità delle informazioni societarie quali Informazioni Privilegiate o Rilevanti d'intesa con gli organi sociali e la Funzione Responsabile;
- coadiuvata dall'Unità Organizzativa *Investor Relations* supporta il Soggetto Autorizzatore nella verifica della sussistenza di una Informazione Privilegiata e dell'eventuale sussistenza delle condizioni per attuare la procedura del ritardo;
- conserva ed archivia la modulistica inviata dalla Funzione Responsabile contenente le informazioni di cui al par. 8. della presente Procedura essenziali per monitorare la sussistenza delle condizioni necessarie per mantenere il ritardo;
- assieme all'Unità Organizzativa *Investor Relations*, supporta la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* nella predisposizione dei comunicati stampa aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate, al fine di assicurarne la conformità alla normativa;
- collabora con la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* e fornisce alla stessa il necessario supporto per una gestione prudente, efficiente e riservata di tutte le informazioni societarie, anche diverse dalle Informazioni Privilegiate;
- coadiuva l'Unità Organizzativa *Investor Relations* nella trasmissione alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. delle comunicazioni aventi ad oggetto le informazioni da sottoporre al controllo preventivo delle stesse;
- cura l'aggiornamento del sito internet della Società nella parte relativa alla sezione *Corporate Governance*;
- collabora con l'Unità Organizzativa *Investor Relations* al fine di assicurare la conformità dei contenuti del sito internet della Società alla disciplina circa le Informazioni Privilegiate.

h. Funzione Responsabile

- contatta la Direzione *Marketing Communication and Media Relations*, la Funzione *Compliance* e l'Unità Organizzativa *Investor Relations*, al fine di comunicare tempestivamente un evento o una circostanza capace di porre in essere una Informazione Privilegiata o Rilevante;
- si adopera affinché si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno dell'Elenco delle Informazioni Rilevanti/Elenco *Insiders* in base a quanto previsto dalla relativa procedura; in caso di attivazione della procedura sul ritardo, con il supporto della Funzione *Compliance* e dell'Unità Organizzativa *Investor Relations*, predispone il modulo contenente le informazioni

essenziali per monitorare la sussistenza delle condizioni necessarie per mantenere il ritardo e lo invia mezzo *mail* alla casella di posta PEC della Società al fine di utilizzare uno strumento informatico idoneo al monitoraggio delle informazioni;

- comunica ogni eventuale aggiornamento relativo alla sussistenza delle condizioni che consentono il ritardo, aggiornando il modulo di informazioni ed inviandolo alla casella di posta PEC della Società.

i. **Direzione *Marketing Communication and Media Relations*:**

- predispone i comunicati stampa, con il supporto della Funzione *Compliance* e dell'Unità Organizzativa *Investor Relations*
- sottopone all'approvazione del Soggetto Autorizzatore tutti i comunicati stampa, inclusi quelli qualificabili quali Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti;
- sottopone/segna all'Unità Organizzativa *Investor Relations* e alla Funzione *Compliance* le Informazioni Privilegiate e le informazioni che ritiene siano ragionevolmente suscettibili di evolversi in Informazioni Privilegiate.
- Diffonde i comunicati stampa di qualsiasi natura – approvati da tutte le funzioni coinvolte nell'iter autorizzativo – agli organi di stampa.

10. RAPPORTI TRA FINCANTIERI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE

L'obbligo di comunicazione delle Informazioni Privilegiate sussiste anche in relazione a notizie che riguardino le società controllate da Fincantieri laddove tali notizie assumano rilevanza per la Società stessa. A tal fine, tali notizie devono essere fornite dalle società controllate a Fincantieri tempestivamente.

In caso di controllate quotate, se le Informazioni Privilegiate riguardanti le stesse vengono portate a conoscenza del mercato dalla medesima controllata quotata, la Società non sarà tenuta ad alcun obbligo di informazione al pubblico, salvo che tali informazioni possano produrre effetti non sufficientemente chiari nel comunicato emesso dalla controllata. In tale caso, la Società dovrà rendere noti al pubblico tali effetti, al fine di fornire agli investitori una compiuta informazione in ordine alle stesse circostanze.

11. INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA, CON ORGANI DI STAMPA E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE/EVENTI PUBBLICI

Gli incontri con la comunità finanziaria vengono interamente gestiti dall'Unità Organizzativa *Investor Relations*, la quale predispone l'eventuale materiale utile alla presentazione/distribuzione.

In occasione di partecipazione a conferenze e/o eventi pubblici da parte delle Funzioni Responsabili, gli incaricati di predisporre l'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione comunicano all'Unità Organizzativa *Investor Relations* ed alla Direzione *Marketing Communication and Media Relations* luogo, tempo, modalità ed oggetto dell'incontro fornendo bozza del suddetto materiale, al fine di farne valutare il contenuto, la presenza di eventuali Informazioni Privilegiate e di effettuare eventuali adempimenti verso il mercato. L'Unità Organizzativa *Investor Relations* e la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* si coordineranno ed adotteranno appropriate modalità di gestione e diffusione del materiale informativo, alla luce delle rispettive competenze.

I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla Direzione *Marketing Communication and Media Relations* con l'eventuale supporto dell'Unità Organizzativa *Investor Relations*, al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle altre informazioni riservate in conformità alla normativa applicabile ed alla presente Procedura. Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società nonché a partecipare ad incontri con i giornalisti, il Presidente, l'Amministratore Delegato nonché gli altri soggetti espressamente autorizzati, previa valutazione congiunta dei contenuti dell'intervista o della conferenza stampa.

Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano riscontrate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito comunicato da fornire al mercato, secondo quanto previsto nella presente Procedura; allo stesso modo si procede qualora nell'ambito di incontri, interviste o conferenze stampa si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

12. SITO INTERNET

I comunicati stampa sono pubblicati sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione; tali informazioni rimangono disponibili sul sito per almeno 5 anni.

Le comunicazioni tramite la rete telematica devono comunque essere svolte nel rispetto dei medesimi principi che regolano l'utilizzo dei canali tradizionali.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società si adegua alle raccomandazioni della Consob sull'utilizzo dei siti internet. Inter alia, la Società rispetta i seguenti principi:

- (a) riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, evitando di perseguire finalità promozionali;
- (b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;

- (c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- (d) nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito, diffondere nel più breve tempo possibile un testo di rettifica, con evidenza delle correzioni apportate;
- (e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- (f) dare notizia, nei comunicati, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei comunicati;
- (g) mettere a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- (h) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (i) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di capire agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- (j) indicare la fonte, nonché l'ora effettiva, della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (k) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (l) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei forum di discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.

13. POTERI DELLA CONSOB E SANZIONI

La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:

- (a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- (b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli

- altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
- (c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
- (d) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del TUF.

I poteri indicati alle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che possiedono una partecipazione superiore al 2% nell'emittente o che partecipano a un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'emittente e nelle società che lo controllano.

La Consob può altresì chiedere alle società o agli enti che hanno partecipazioni dirette o indirette in un emittente l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative all'informativa al mercato delle informazioni Privilegiate comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Inoltre, le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti passibili di sanzioni anche penali e possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/2001.

Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, la Società è tenuta ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni in materia di informativa societaria.

Inoltre, l'eventuale inosservanza delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei componenti gli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge; nel caso di inosservanza da parte dei dirigenti o dipendenti, con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in base alle disposizioni legislative ed agli accordi collettivi applicabili.

14. DISPOSIZIONI FINALI

La Funzione *Compliance*, l'Unità Organizzativa *Investor Relations* e la Direzione *Marketing Communication and Media Relations* assicurano l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi nell'ambito delle società controllate da Fincantieri.

L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o regolamentari nonché a modifiche organizzative della Società.